



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosmetici: divieto di sperimentazioni sugli animali, nuove etichette, nuovi simboli

Autore: Temistocle Marasco | 31/01/2013



Per il 2013, la Comunità Europea ha previsto nuove regole in tema di cosmetici, volte a garantire l'informazione e la tutela del consumatore, ma anche la salvaguardia degli animali rispetto alle sperimentazioni.

La normativa sui prodotti di bellezza subisce sostanziali cambiamenti:

- dall'11 marzo 2013 scatta il divieto di vendere o importare prodotti o ingredienti cosmetici **testati sugli animali**;
- dall'11 luglio 2013, saranno obbligatorie **nuove etichette**, complete di ogni informazione **[1]** e facilmente comprensibili.

Lo ha stabilito la Comunità Europea **[2]**, che ha altresì vietato la **sperimentazione sugli animali** dei cosmetici, dei singoli ingredienti e delle combinazioni di ingredienti che li compongono **[3]**.

A partire dall'11 luglio, inoltre:

- la presenza di **nano materiali** (ingredienti di dimensioni inferiori a 100 nm), usati in pigmenti, emulsioni e prodotti solari, dovrà essere chiaramente indicata in etichetta, sotto la dicitura "nano";
- la **durata minima dei prodotti** sarà contraddistinta dal simbolo della clessidra;
- sarà obbligatoria la **tracciabilità** della filiera produttiva e distributiva **[4]**: dovranno essere indicati, cioè, tutti i passaggi della catena che conduce il prodotto dalla creazione della materia prima allo scaffale del negozio;
- le **pubblicità** dei cosmetici dovranno rispondere a sei criteri fondamentali: conformità alla legge, prove di supporto, veridicità, onestà, equità, scelta informata.

Note

[1] Tali informazioni dovranno riguardare: - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile del prodotto; - il paese di origine dei prodotti importati; il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume; - la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate; - le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale; - il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto; - l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o

miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.

[2] Regolamento CE 2009/1223. **[3]** L'unica deroga, fino all'11 marzo 2013, riguarda i test condotti per verificare la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica dei prodotti. **[4]** Come già accade nel settore alimentare e farmaceutico.